

# Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite

FASCICOLO FINALE

19 luglio 2022

## SENATO DELLA REPUBBLICA

---

### XVIII LEGISLATURA

---

**A.S. 2636 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari)**

#### EMENDAMENTI

#### Art. 1

##### 01.1

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

##### «Art. 01

1. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545 e nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole »Commissione Tributaria«, ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: »Organi della giurisdizione tributaria«;

b) le parole »Commissione/i Tributaria/e provinciale/i«, ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: »Tribunale/i Tributario/i«;

c) le parole »Commissione /i Tributaria/e regionale/i sono sostituite dalle parole «Corte/i d'Appello Tributaria/e regionali/i.».

---

***omissis***

c) al comma 10 le parole "fino al 10 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 giugno 2023"; le parole fino al "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

d) al comma 11 le parole "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023";

e) al comma 12 le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

f) al comma 13 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

g) al comma 16 le parole "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"

## 2.0.6

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

### **Articolo 2-bis**

"1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 30 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 10 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

2 bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e

in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

2 ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del dieci per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di ventiquattro rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. È esclusa solamente la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il 31 ottobre 2022, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il .... con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, escluse quelle pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Il diniego è impugnabile anche davanti alla Corte di Cassazione solo nel caso in cui sia stato emesso per carenza assoluta dei presupposti di definibilità della lite, quali la non appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria, l'assenza di qualità di parte dell'Agenzia delle entrate e la tardività della domanda di definizione.

---

## 2.0.7

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

### **Art. 2-bis**

L'art. 37 del decreto-legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ed entro 15 giorni procede al deposito della sentenza. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data".

---